



Oggetto: CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI LAMA.

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione dei veicoli, a seguito di accertamento di violazioni che prevedono quale sanzione accessoria la rimozione del veicolo, su disposizione del personale del Comando di Polizia Municipale di Castel di Lama, disciplinato dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada, nonché degli artt. 354, 397, 398 del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
2. In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente competente, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 7.
3. Il contratto verrà stipulato in forma privata, con registrazione in caso d'uso. Ogni spesa inerente e consequenziale al contratto (bolli, eventuali diritti, registrazione ecc.) è a carico del concessionario aggiudicatario.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. E' fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.

Il concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, **non oltre i 30 minuti** dalla richiesta.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da lui appositamente delegata.

Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la custodia giudiziaria dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli.

La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire osservando i seguenti orari:

- nei giorni feriali: dalle 06,30 alle 24,00;
- nei giorni festivi: dalle 07,30 alle 20,00;

- o in occasione di particolari circostanze/manifestazioni la restituzione dovrà essere garantita durante l'intero orario di apertura del Comando di Polizia.

La restituzione dovrà essere effettuata a seguito di autorizzazione del medesimo, nonché previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, attestato da apposita ricevuta fiscale del concessionario.

Dell'avvenuta restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, contenente l'espressa dichiarazione di quest'ultimo che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale deve essere rilasciata all'interessato.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il personale della Polizia Municipale intervenuto provvederà a redigere apposito verbale in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti, verbale che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.

Il Concessionario dovrà comunicare mensilmente (entro il giorno 10 del mese successivo), la giacenza dei veicoli rimossi custoditi nella depositaria, a mezzo comunicazione mail al Comando della Polizia Municipale (polizia_municipale@comune.casteldilama.ap.it).

Articolo 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO

In applicazione del Decreto Ministeriale 4/09/98 n. 401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione di veicoli ed in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 71 del 05 agosto 2020 viene stabilito quanto segue:

- a) motocicli, ciclomotori e velocipedi
 - **Solo chiamata** € 40,00 iva compresa
 - **Chiamata + carico** (restituzione sul posto) € 50,00 iva comp.(festivo e/o notturno € 65,00)
 - **Depositaria** € 57,00 iva compresa (festivo e/o notturno € 75,00).
- b) autoveicoli, rimorchi, e simili di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t
 - **Solo chiamata** € 40,00 iva compresa
 - **Chiamata + carico** (restituzione sul posto) € 55,00 iva comp.(festivo e/o notturno € 72,00)
 - **Depositaria** € 72,00 iva compresa (festivo e/o notturno € 94,00).
- c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t
 - **Solo chiamata** € 40,00 iva compresa
 - **Chiamata + carico** (restituzione sul posto) € 60,00 iva comp.(festivo e/o notturno € 78,00)
 - **Depositaria** € 80,00 iva compresa (festivo e/o notturno € 104,00).

Si precisa che:

- a) Per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe di cui alla lettera c) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

Comandante Osage Indiparte Proceso 3500107531 del 2020 a 2020 i aparte 7

- data di riconsegna veicolo;
- estremi della quietanza del pagamento (se avvenuto).

Il concessionario dovrà fornire, a fine giornata, tramite mail all'indirizzo polizia municipale@comune.casteldilama.ap.it il resoconto dei veicoli rimossi o oggetto di blocco, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, nonché dei verbali redatti e di tutte le informazioni inerenti la gestione del servizio, ferma rimanendo la comunicazione mensile di cui all'art. 3 del presente capitolato e relativa alla giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositaria.

Articolo 10 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'Impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

2. In particolare l'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale deputato alle attività su strada dovrà essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto per legge. Il Concessionario è il solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.

3. Anche sulla base di quanto previsto al successivo art. 14, è obbligatorio procedere all'espletamento della singola rimozione con personale dipendente di una unica ragione sociale, evitando potenziali pericoli di interferenza legato all'utilizzo contemporaneo di personale dipendente da ragioni sociali differenti.

4. Si precisa che durante l'attività di rimozione il personale di Polizia Municipale può essere presente in loco, ma svolgendo mere attività di natura intellettuale o di regolazione del traffico, mantenendosi comunque a debita distanza di sicurezza e astenendosi da qualsiasi intervento.

5. E' compito peculiare del concessionario quello di garantire lo svolgimento dell'attività di rimozione in condizioni di massima sicurezza, verificando l'area di svolgimento delle operazioni e garantendo l'assenza di persone esposte a rischio. Tutte le attività dovranno svolgersi garantendo la costante, corretta e puntuale applicazione di quanto prescritto dal codice della strada.

6. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile.

7. L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali

CoComandidCo6a8gandPrata Pro00053500107331de9-20209a2020oi0aparted7a 7

8. L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se, cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

È fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato in concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto medesimo.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune di Ascoli Piceno da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione.

Il concessionario, a tal fine, dovrà contrarre specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401.

Articolo 15 - PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 13: € 250,00 per ogni richiamo o diffida.

- per ogni richiesta di rimozione non effettuata, senza giustificato motivo, entro 30 minuti: € 100,00.

Nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del concessionario.

Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

- per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;

- fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;.

Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

Articolo 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento inerente l'affidamento della concessione in oggetto è il Dott. Luca Brandimarti, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Castel di Lama (tel 0736/818729; e mail polizia.municipale@comune.casteldilama.ap.it).

Articolo 18 – RICHIAMO AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell' art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del D.lgs- n. 165 del 30 marzo 2001 e del Codice di comportamento del Comune di Castel di Lama, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che per quanto compatibili, pur non venendo materialmente allegati, sono disponibili sulla pagina web del Comune. In particolare ai sensi dell'art. 53 comma 16 del D.lgs. n. 165/2001, l'affidatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.